

# **D.U.V.R.I.**

**(DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE SUI RISCHI INTERFERENZIALI)**  
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art 26, commi 3 e 5



# Avvocatura dello Stato

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE  
PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

**DITTA COMMITTENTE: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO**

**SEDE DEI LAVORI: MESSINA**

**NATURA DEI LAVORI: SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA UFFICI AVVOCATURA  
DISTRETTUALE DELLO STATO**

*Redatto in Messina*

*il 30/04/2025*

Il Committente  
(*Timbro e firma*)

*.....Firmato in originale.....*



**D.U.V.R.I.**  
**(DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE SUI RISCHI INTERFERENZIALI)**  
**D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art 26, commi 3 e 5**  
**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO**  
**Via dei Mille, 65-Isol. 221- MESSINA - ME**



Approvazione:

	<b>FIRMA</b>	<b>DATA</b>
Datore di lavoro	<i>Firmato in originale</i>	30/04/2025

Preso Visione:

Datore di lavoro appaltatore per:	<b>FIRMA</b>	<b>DATA</b>
	<i>Firmato in originale</i>	30/04/2025





**D.U.V.R.I.**  
**(DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE SUI RISCHI INTERFERENZIALI)**  
**D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art 26, commi 3 e 5**  
**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO**  
**Via dei Mille, 65-Isol. 221- MESSINA - ME**

Avocatura dello Stato

Anagrafica Azienda	
Ragione Sociale	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
Natura Giuridica	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attività	Consulenza giuridica e difesa degli interessi delle Amministrazioni Statali e di altri Enti ammessi al patrocinio
data inizio attività	
partita iva	
codice fiscale	80003660836
sede legale	
comune	MESSINA
provincia	MESSINA
indirizzo	VIA DEI MILLE N. 65-ISOL 221-PIANO TERZO-PIANO QUARTO
telefono e fax	090/710252 - 090/718352 - telefax 090/674168
e-mail e pec	<a href="mailto:messina@avvocaturastato.it">messina@avvocaturastato.it</a> ; <a href="mailto:messina@mailcert.avvocaturastato.it">messina@mailcert.avvocaturastato.it</a>
sede operativa	
comune	MESSINA
provincia	MESSINA
indirizzo	VIA DEI MILLE N. 65-ISOL. 221-PIANO TERZO - PIANO QUARTO
telefono	090/710.252 - 090/718.352 - telefax 090/674168
Rappresentante Legale	
Rappresentante Legale/Datore di lavoro	DOTT. FILIPPO GUGLIELMO DASCOLA
Data di Nomina	12/10/2023
Indirizzo	VIA DEI MILLE N. 65-ISOL. 221
Città	MESSINA
CAP	98123
Provincia	MESSINA
Figure e Responsabili	
Datore di Lavoro	DOTT. FILIPPO GUGLIELMO DASCOLA
Preposto art. 18 co. 1 e art.19 Dlgs 81/2008	DOTT.SSA CHILLEMI DOMENICA LETIZIA
RSPP	ING. MARIA SCALISI
Medico Competente	DOTT. SALVATORE ABBATE
RLS	FRANCESCO BERTINO
Addetto gestione delle emergenze e antincendio	sig. Bertino Francesco (IV piano), sig. Cristaldi Mauro (archivio via Cannizzaro) e sig.ra Russo Tiziana (III Piano)
Addetto primo soccorso	dott. Quaranta Vincenzo – (III Piano) – dott Sturniolo Antonino (IV Piano) - sig. Caliò Saro (IV piano e Via Cannizzaro)
Presenze distinte per categorie	
NUMERO DI LAVORATORI TOTALI IN UFFICIO	24
NUMERO DI LAVORATORI TOTALI NO UFFICIO	0
DISABILI PRESENTI	NESSUNO
SOMMANO IN TOTALE PRESENZE	4 PIANO TERZO - 20 PIANO QUARTO



## PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di salute e sicurezza per fornire all'impresa concessionaria ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività, in ottemperanza all'art.26 comma 1, lettera b, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Il medesimo art. 26 ai commi 3 e 3bis dispone che: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciònon è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando,limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui alprimo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [e s.m.i. in particolare nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n 36/2023], tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.*

*3- bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 [e s.m.i. in particolare nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n 36/2023], l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la*

*cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI [e s.m.i. in particolare nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n 36/2023].*

*Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;*

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e/o incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione;
- coordinano il complesso degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori stessi.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa concessionaria e dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (Vds. All.XII D.Lgs. 81/08);
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta concessionaria dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta concessionaria dovrà produrre uno stralcio del proprio DVR sui rischi connessi alle attività lavorative oggetto della concessione, che andrà ad integrare il DUVRI definitivo.

## DEFINIZIONI

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Documento si intende per:

- a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione

non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

- c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- h) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- i) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- l) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- m) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- n) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e

alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

o) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

p) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

### **SOSPENSIONE DEI LAVORI**

In caso di inosservanza di norme in materia di salute e sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

### **STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA**

Secondo l'art. 26 comma 5 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81: *“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”*. Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione specifica, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti, gli interventi di prevenzione e protezione in riferimento ai lavori appaltati;
- garantire la salute e sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei luoghi di lavoro.



**D.U.V.R.I.**  
(DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE SUI RISCHI INTERFERENZIALI)  
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art 26, commi 3 e 5  
**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO**  
Via dei Mille, 65-Isol. 221- MESSINA - ME



#### AZIONI DEL COMMITTENTE

Il committente indica agli operatori economici l'oggetto del contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Il datore di lavoro committente richiede i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale (Art 26, c. 1, lett a), punti 1) e 2), D.Lgs 81/08), agli operatori economici che intende invitare a formulare offerta, per l'affidamento di lavori in contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione.


Documenti da richiede all'operatore economico:

- CONTRATTO D'APPALTO;
- COPIA DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA DELL'IMPRESA APPALTATRICE;
- COPIA ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO;
- COPIA D.U.R.C. (DOCUMENTO UFFICIALE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA);
- NOMINATIVI ADDETTI EMERGENZE (ANTINCENDIO-EVAQUAZIONE E PRIMO SOCCORSO);
- NOMINATIVO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE;
- NOMINATIVO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA;
- ELENCO LAVORATORI IMPEGNATI NELLE LAVORAZIONI (NOME-COGNOME, MANSIONE, DATA DI ASSUNZIONE);
- ATTREZZATURE DI PROPRIETA UTILIZZATE.



## 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il D.U.V.R.I. è lo strumento attraverso il quale il **COMMITTENTE** individua e valuta i rischi generati all'interno dei suoi ambienti dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di **APPALTATORI**



Le disposizioni della presente procedura attengono tutte le attività lavorative oggetto di appalto svolte negli ambienti di lavoro degli uffici **AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO**.

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

*Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i. in particolare nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n 36/2023*

*Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05 marzo 2008: Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza e determinazione dei costi della sicurezza.*

*Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi del 20 marzo 2008, GdL- Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome*

*Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*

*D. Lgs. 3 agosto n°106: Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*

*Legge 13 agosto 2010, n. 136. Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (art.5 tessera di riconoscimento).*

*DPR 5 ottobre 2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. \_ e s.m.i. in particolare nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n 36/2023.*

### 3 DEFINIZIONI

**Committente:** è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Tale soggetto deve essere una persona fisica in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili.

**Appalto:** può essere di opera o di servizio; la differenza risiede nel fatto che l'appalto d'opera comporta per l'appaltatore una rielaborazione e trasformazione della materia, diretta a produrre un nuovo bene materiale ovvero ad apportare sostanziali modifiche al bene già esistente; l'appalto di servizio invece mira a produrre un'utilità atta a soddisfare un interesse del committente, senza elaborazione della materia.

**Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

**Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

**Lavoratore autonomo o prestatore d'opera:** è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e n'è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.

**Personale:** il personale dipendente che opera nell'Azienda.

**Contratto d'appalto:** l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cod. civ.).

Pertanto, fra committente e appaltatore è stipulato un contratto articolato principalmente su:

- l'oggetto dell'opera da compiere,
- le modalità d'esecuzione,
- i mezzi d'opera,
- le responsabilità,
- l'organizzazione del sistema produttivo,
- le prerogative e gli obblighi.

Quando l'opera è eseguita al di fuori del luogo di lavoro del committente, sull'appaltatore gravano gli oneri economici, riguardanti la remuneratività dell'opera che va a seguire, e gli oneri penali, connessi alle violazioni colpose della normativa di sicurezza.

**Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 cod. civ.).

**Contratto d'opera:** il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civ.).

## 6. INTERPRETAZIONE

La circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.24 del 14 novembre 2007 ha "escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza per le seguenti tipologie di attività:

- a) nella mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro;
- b) per i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- c) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.
- d) nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996 (ora Titolo IV del D.Lgs 81/2008), per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento.

## 7. COSTI PER LA SICUREZZA

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI.

La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

Nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore

In particolare, i costi che vanno stimati per tutta la durata delle lavorazioni previste sono:

- degli apprestamenti previsti;
- delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti;
- dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- delle procedure di sicurezza previste per specifici motivi di sicurezza;
- degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

In caso di impossibilità della valutazione dei costi della sicurezza in fase preventiva di appalto dovuto alla tipologia dello stesso, ossia attività di manutenzione/fornitura, laddove si valuterà la necessità di applicare misure di prevenzione e protezione, che comportino dei costi specifici, per l'eliminazione delle interferenze tra Committente/appaltatrice o appaltatrice A/appaltatrice B, gli stessi verranno definiti e imputati alla Committente nel corso di svolgimento delle attività nel periodo contrattuale previo coordinamento/cooperazione tra le parti.

## CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO

La stima dell'entità dell'esposizione o indice di rischio, consiste nella determinazione di una funzione matematica tipo

$$R = f(M, P)$$

dove:

**R**= magnitudo del rischio

**M**= Magnitudo delle conseguenze (o danno) espressa ad esempio come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di rischio e del livello di danni ad essi provocato

**P**= probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze espressa ad esempio in numero di volte in cui il danno può verificarsi in un dato intervallo di tempo

### Matrice del rischio

(P)	Altamente probabile	4	8	12	16
	Probabile	3	6	9	12
	Poco probabile	2	4	6	8
	Improbabile	1	2	3	4
		Lieve	Medio	Grave	Gravissimo
	SCALA DEL DANNO (D)				

**Criteri di definizione priorità e programmazione degli interventi di protezione e di prevenzione da adottare**

<b>R &gt;8</b>	<b>Alto rischio</b> Azioni correttive indilazionabili
<b>R tra 4 e 8</b>	<b>Medio Rischio</b> Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
<b>R tra 2 e 3</b>	<b>Basso Rischio</b> Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve-medio termine
<b>R= 1</b>	<b>Rischio non significativo</b> Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

Nel caso specifico andremo a valutare l'indice di rischio con il modello di matrice sopra esposto evidenziando l'entità del rischio.

Livello di probabilità	Definizione /criteri – LIVELLO DI PROBABILITÀ'	valore
<b>Altamente probabile</b>	<b>Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori</b>	<b>4</b>
	Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili (consultare i dati sugli infortuni e le malattie professionali)	
	Il danno è inverosimilmente atteso in azienda	
<b>Probabile</b>	<b>La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto</b>	<b>3</b>
	Il danno è moderatamente atteso in azienda	
	Si registra qualche episodio che ha causato il danno	
<b>Poco probabile</b>	<b>La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi</b>	<b>2</b>
	Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi	
	Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa in azienda	
<b>Improbabile</b>	<b>La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti</b>	<b>1</b>
	Non sono noti episodi già verificatisi	
	Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità	

Livello di danno	Definizione /criteri – LIVELLO DI DANNO	valore
<b>Gravissimo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale</li> <li>- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti</li> </ul>	<b>4</b>
<b>Grave</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente</li> <li>- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti</li> </ul>	<b>3</b>



**D.U.V.R.I.**  
(DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE SUI RISCHI INTERFERENZIALI)  
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art 26, commi 3 e 5

**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO**  
Via dei Mille, 65-Isol. 221- MESSINA - ME



<b>Medio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile</li><li>- Esposizione cronica con effetti reversibili</li></ul>	<b>2</b>
<b>Lieve</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile</li><li>- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili</li></ul>	<b>1</b>





## RISCHI DA INTERFERENZA NEL LUOGO DI LAVORO

Al fine di assicurare le dovute condizioni di decoro ed igiene degli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina è necessario garantire un servizio di pulizia periodica dei seguenti locali:

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione dei locali con le annesse pertinenze, nonché delle dotazioni di mobili, apparecchiature ed arredi esistenti nella sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (di seguito "Uffici dell'Avvocatura"), di seguito individuati:

- Uffici, archivi e depositi ubicati in via Dei Mille Is. 221 n 65 IV piano per una superficie complessiva di m.q. 650;
- Uffici, archivi e depositi ubicati in via Dei Mille Is. 221 n 65 III piano per una superficie complessiva di m.q. 243;
- Locale archivi ubicati in via T. Cannizzaro n. 88 locali di archivio per una superficie complessiva di m.q 129.

Le metrature e le destinazioni d'uso dei locali, indicate nella tabella allegata, sono da ritenersi indicative al fine della presentazione dell'offerta per il servizio in appalto; pertanto, le relative offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali) ed alla globalità delle prestazioni indicate nel disciplinare.

### 2 Durata dell'appalto

Il servizio avrà durata di un anno, decorrente dalla data di stipula del contratto e dovrà garantire la pulizia dei sopra elencati locali secondo frequenza e modalità di seguito indicate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere motivatamente dall'appalto in qualunque tempo con preavviso di trenta giorni da comunicare alla ditta aggiudicataria.

La stessa ditta risponderà anche di eventuali danni che l'Amministrazione venisse a subire per effetto dell'anticipato motivato scioglimento del contratto.

### 3 Frequenza e descrizione del servizio

La frequenza delle operazioni viene riportata nell'allegata tabella in base ai diversi locali e secondo la seguente simbologia:

5S: cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì);

2S: due giorni a settimana, mercoledì e giovedì;

1S: una volta a settimana;

1M: una volta al mese;

M3: una volta ogni tre mesi (marzo, giugno, settembre, dicembre).



Le operazioni da eseguire in relazione alle frequenze di cui sopra sono:

**OPERAZIONI A FREQUENZA GIORNALIERA (5S e 2S):**

- Aerazione dei locali con apertura delle finestre e successiva richiusura;
- Vuotatura e pulizia dei cestini portarifiuti mediante la sostituzione giornaliera dei sacchetti a perdere;
- Vuotatura e pulizia dei cestini raccogli carta;
- Vuotatura e pulizia dei posacenere;
- Rimozione mobilio amovibile per pulizia pavimenti sottostanti;
- Spazzamento e/o aspirazione di pavimenti, parquet e scale, e successivo lavaggio con idonei detergenti-disinfettanti e profumati fino all'eliminazione di ogni eventuale macchia di sporco;
- Spolveratura e pulizia accurata di scrivanie, piani di lavoro, soprammobili, suppellettili, telefoni, mouse, poggia braccia delle sedie da lavoro, interruttori, maniglie di porte e portone esterno, arredi, corrimano, pulsantiere ascensore e citofoni interni e esterni.
- Pulizia di monitor e delle apparecchiature elettroniche con idonei panni e detergenti non aggressivi;
- Deragnatura;
- Pulizia, mediante spolveratura ad umido, degli arredi (vetrinette, scaffalature nelle parti libere, quadri);

Pulizia, lavaggio e sanificazione nei servizi igienici e negli antibagni di sanitari, pavimenti, specchi, rubinetteria, spazzolini wc e basi, con idonei detergenti antibatterici, deodoranti e disinfettanti, ed immissione di sostanze disinfettanti nei WC.

Pulizia e riordino di dispenser, compresi quelli di gel disinfettante allocati nei corridoi, porta carta e cestini presenti nei servizi igienici, e rifornimento, a carico dell'appaltatore del materiale di consumo (carta igienica, gel sanificanti mani, sapone e salviettine);

- Sistemazione e riordino dei locali con riposizionamento del mobilio;
- Svuotamento dei contenitori raccoglitori della condensa dell'aria condizionata;
  - Carico, trasporto e conferimento dei rifiuti a pubblica discarica autorizzata mediante mezzo di trasporto idoneo a norma di legge;
  - Chiusura completa dei locali al termine del servizio.

**OPERAZIONI A FREQUENZA SETTIMANALE (1S):**

- Aspirazione e pulitura tende;
- Pulizia delle pareti dei servizi igienici;
- Pulizia e lavaggio accurato di vetri e vetrate, interne ed esterne, dei relativi infissi e davanzali;
- Lavaggio, pulizia e spolveratura del locale ascensore;



- Irrigazione di piante interne ed esterne (all'occorrenza);
- Disincrostazione degli apparecchi igienico-sanitari;

N.B. qualora la frequenza settimanale (1S) non fosse prevista per una data tipologia di locale, tutte le operazioni ivi previste dovranno essere comunque effettuate insieme alle operazioni a frequenza mensile (1M).

#### OPERAZIONI A FREQUENZA MENSILE (1M):

- Disinfezione degli apparecchi telefonici;
- Lavaggio delle porte;
- Lavaggio e lucidatura delle pareti attrezzate e lavabili;
- Lavaggio infissi finestre e lavaggio balconi;
- Spolveratura scaffalature degli archivi;
- Pulizia degli avvolgibili;
- Spolveratura dei soffitti;
- Pulizia apparati di aerazione, esterni ed interni (split condizionatori);
- Fornitura e/o ricarica di profumatori/deodoranti per ambienti (uno per ogni stanza/ufficio).

#### OPERAZIONI A FREQUENZA TRIMESTRALE (M3):

- Deceratura, lavatura di fondo dei pavimenti ed applicazione di emulsioni cerose e lucidanti di elevata resistenza all'usura ed elevato grado di lucido;
- Lucidatura dei pavimenti in legno con idonei prodotti;
- Disinfezione e lucidatura delle maniglie di porte e finestre;
- Lavaggio dei coprifili e dei battiscopa;
- Pulizia, lavaggio con appositi detergenti antibatterici e disinfezione dei filtri dei condizionatori;
- Pulizia delle cisterne di acqua con idonei detergenti e successiva disinfezione;
- Pulizia dei piani superiori di scaffali, librerie e mobili alti.
- Derattizzazione e Deblattizzazione;

## MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

**1. Prima di accedere alle aree interessate all'attività lavorativa, concordare con il referente locale le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate.**

**2. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.**

**3. In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti.**

**4. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.**

**5. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.**

**6. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.**

**7. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.**

**8. Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).**

**9. Rendersi sempre visibili**

**10. Avvisare quando si è diretti in luoghi isolati**

**11. Segnalare tempestivamente al responsabile del sito, eventuali situazioni che possano mettere a rischio la propria o altrui incolumità.**

## COSTI DELLA SICUREZZA (CON RIFERIMENTO AI RISCHI INTERFERENZIALI)

Per il rischio “interferenziale” di cui sopra, si ritiene sia necessario che il datore di lavoro della ditta cui è affidato il servizio, consegni ai propri dipendenti:

- Gilet o bretelle *Alta Visibilità* (conformi alla normativa vigente);
- Scarpe Antinfortunisca (conformi alla normativa vigente);

Ai fini della stima dei costi viene parimenti, presa in considerazione, la partecipazione dei rappresentanti delle imprese alle varie **riunioni di coordinamento previste e necessarie**.

## **COSTI DELLA SICUREZZA (INDICATIVI E FORFETTARI) SOGGETTI A D.U.V.R.I.**

### **STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA**

Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze individuati dal DUVRI per tutta la durata dell'appalto.

Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall'Appaltatore per l'adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni (ad esempio: sorveglianza sanitaria, dotazione di dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione specifica).

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

### **COSTI PER RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE**

I costi che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a ribasso a base d'asta, quantificati sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli appalti sopra menzionati, sono riportati nella tabella sottostante e comprendono

ART.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	MESI	IMPORTO TOTALE
	ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI					
	Costo attività di coordinamento	h	€: 24,00	10	-	€ 240,00
	FORNITURE NECESSARIE PER IL LAVORATORE					
	Scarpe Antinfortunistica	a.c.	€: 30,00	10	-	€ 300,00
	VESTIARIO					
	Gilet o bretelle Alta Visibilità:	a.c.	€: 5	10	-	€ 50,00
<b>TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA</b>						<b>€ : 590,00</b>

Si ribadisce che il costo per ogni "voce" è desunto dalla media ponderata delle offerte di più rivenditori presenti sul mercato ed esso rappresenta il costo di ingresso per ogni prodotto (dotato di Conformità Europea "CE") esso, pertanto, potrà essere soggetto a variazioni.

Le **riunioni di Coordinamento** fra Committente ed Impresa aggiudicataria si terranno a seguito dell'aggiudicazione.

I lavoratori saranno informati circa la natura dei rischi interferenziali presenti sul luogo di lavoro, sulle metodologie-procedure e comportamenti per la riduzione degli stessi in data attraverso una sessione di formazione informazione e addestramento a cura del datore di lavoro dell'impresa concessionaria.

**In ogni momento all'insorgere di eventi/attività che abbiano incidenza sulla sicurezza e salute dei lavoratori, tutte le parti lo comunicheranno affinché si possano rivedere le specifiche nel DUVRI.**

## CONCLUSIONI

Il presente documento deve intendersi quale contestuale adempimento del datore di lavoro circa le informazioni sui rischi specifici sul luogo di lavoro di cui all'art. 26, comma 1, lett.b, dello stesso decreto legislativo.

Messina, Lì 30/04/2025

Figure	Nominativo	Firma
Datore di lavoro		<i>Firmato in originale</i>
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		<i>Firmato in originale</i>

Impresa esecutrice:

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante, l'impresa esecutrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente DUVRI e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

Figure	Nominativo	Firma
Datore di lavoro		<i>Firmato in originale</i>
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		<i>Firmato in originale</i>